

e tenersi ambigui sopra l'altro, io non lo credo per verun rispetto conveniente, massime per un Parlamento che in ogni occasione finora ha energicamente rivendicato i diritti del potere civile.

E dico appositamente che qui si tratta dei diritti del potere civile, giacchè non è nè più nè meno che la questione che i poteri dello Stato hanno definita nella legge di soppressione di alcune comunità religiose. Avete allora sentito la lunga discussione che precedette quella legge, ed io ricordo come dal complesso di tale discussione sia emersa in sostanza un'antitesi di due dottrine che finora non riescono a farsi accettare teoricamente. L'una insegna che le associazioni ecclesiastiche e religiose hanno un carattere pubblico in faccia allo Stato e per ogni effetto civile dipendono dall'autorità del medesimo; l'altra, ed è la dottrina di tutti gli scrittori che difendono i principii così detti oltramontani, professa che le associazioni ecclesiastiche religiose, le quali posseggono i piccoli e i grandi seminari e tutti gli istituti di tal genere, non sono in faccia al potere civile che associazioni private, libere, tali per conseguenza da rivendicare tutti i diritti dei privati, tutti i diritti dei liberi cittadini.

Ecco come è la questione definita del nostro diritto pubblico ecclesiastico.

Se mi parlate di definizione esplicita, testuale, teorica, io affermo che non si trova; è un'illusione il darsi a credere che il nostro diritto pubblico abbia mai formulato teoricamente un principio generale esplicito a questo riguardo. Fu costante sistema dei principii nostri di applicare la dottrina dell'indipendenza col fatto, senza mai, per quanto fosse possibile, sollevare la quistione apertamente, massime la quistione generale, e quella riserva che il Governo osservava, la impose eziandio ai suoi insegnanti. Dirò dunque che dal complesso della legislazione traspare questa definizione che gli istituti ecclesiastici religiosi sono rimpetto al potere civile e per gli effetti civili istituti pubblici, che per conseguenza pubbliche rimpetto al potere civile sono le scuole che ne dipendono; ma nego che si possa trarne una definizione esplicita, una definizione chiara, una definizione che prevenga ogni quistione.

Io ripeto che la quistione si riproduce e si riprodurrà sempre. Se si presentasse un'altra legge simile a quella della soppressione delle comunità religiose, in cui in qualunque modo si volesse applicare lo stesso principio, noi vedremmo riprodursi le medesime controversie che si sono altra volta prodotte.

Era sicuramente molto savio prevenire la discussione; sarebbe stato, se si vuole, desiderabile, e questo desiderio l'ha mostrato la Camera quando, sulla mia proposta, dichiarava che per definire quali sono le scuole pubbliche o le private si osserverebbero intanto le disposizioni della legislazione in vigore; ma questa riserva prudente era possibile finchè non producevasi l'aggiunta della Commissione, finchè il principio del libero insegnamento si riteneva come teoria, e se ne riservava l'applicazione; ma, quando si venne a dichiarare che il principio del libero insegnamento è applicato sin d'ora, che qualunque cittadino solo che possieda l'idoneità legale può, non ostante il divieto del Governo, aprire un istituto privato che ha lo stesso valore, la medesima facoltà di un istituto pubblico, allora credo necessario che si dica se gli istituti ecclesiastici, religiosi, abbiano o no, rimpetto al Governo, a considerarsi come pubblici o come istituti privati.

Lo scopo pertanto del mio emendamento si è puramente di formulare una dichiarazione a questo proposito per antivenire il dubbio. Quando il dubbio è preveduto, non si addice a verun legislatore di mantenere il dubbio medesimo.

Avrete notato nel mio articolo anche un'altra variazione, ed è questa: il provvedere più o meno ambigualmente riguardo agli istituti vescovili non basta, poichè la denominazione d'istituti vescovili è troppo ristretta. Oltre i seminari vescovili, abbiamo tanti altri istituti che non sono seminari vescovili, ma che sono istituti ecclesiastici, che sono istituti religiosi, ed a cui si debbe applicare lo stesso principio, o della soggezione per gli effetti civili, oppure il principio di quella libertà e di quell'indipendenza che si concede ai cittadini.

Per queste considerazioni voglio sperare che la Camera, la quale fu esplicita quanto ad una parte della controversia, sarà coerente ai principii già proclamati nella legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, e non esiterà punto a dichiarare anche esplicitamente l'altra parte della quistione.

TOLA P. Ho chiesto la parola per oppormi all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore.

Nell'articolo 24 dello Statuto cominciamo a leggere:

« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

« Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, ecc. »

Abbiamo poi nella nostra legislazione, che i corpi morali riconosciuti dallo Stato hanno la personalità e godono degli stessi diritti. Ora, senza fare molti giri di parole, quali conseguenze deriverebbero dall'emendamento Pescatore? L'alinea dell'articolo 7 accorda ai cittadini, i quali faranno constare di avere i requisiti voluti dalla legge, la facoltà di aprire scuole ed istituti privati; ma se questi requisiti li avrà un istituto ecclesiastico o vescovile, dovrà essere privato del diritto che gli compete? Ora io domando come mai sia possibile in faccia allo Statuto ed alla legge di venirne ad una simile conseguenza.

La facoltà di aprire istituti privati, o signori, si accorda alla capacità ed alla moralità; e secondo l'emendamento dell'onorevole Pescatore, questa capacità e questa moralità non servirebbe a nulla in odio di certe persone e di certi istituti. Ma la legge non ha nè passioni, nè amori, nè odii, la legge è impassibile, la legge stabilisce che chiunque abbia la capacità e la moralità da essa prescritta abbia pure il diritto di aprire scuole ed istituti privati. Dunque a questo riguardo non si debbe più avere rispetto alle persone, siano esse ecclesiastiche o laiche. Abbia una persona i requisiti dalla legge prescritti ed essa avrà il diritto d'insegnare. Se gli istituti ecclesiastici o vescovili trasmodassero nell'usare di questo loro diritto, l'autorità e il Governo che sopravveglierà ha la facoltà, ha il dovere di reprimerli; ma non si può privare una porzione di cittadini di un diritto che si accorda ad un'altra porzione, senza introdurre favori da una parte ed esclusioni odiose dall'altra. Non dirò di più. La ragione è troppo chiara, troppo manifesta per non abbisognare di ulteriori spiegazioni.

MICHELINI G. B. Io non aveva in animo di entrare nella discussione sollevata dall'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore. Dirò tuttavia, giacchè mi tocca di parlare dopo l'ultimo preopinante, che non regge il suo paragone tra i corpi morali e le persone individue alle quali unicamente può riferirsi l'articolo 24 dello Statuto da lui citato. Che tutti i regnicoli siano uguali innanzi alla legge, non gli è negato da alcuno e meo che da altri dai deputati che siedono da questo lato della Camera, cui l'eguaglianza sta altamente a cuore. Ma gli enti morali non hanno un'esistenza loro propria ed indipendente come i cittadini privati. La civile società che dà l'essere ai corpi morali, può imporre loro